



CITTÀ DI DESIO

Settore Polizia Locale
Settore Polizia Locale

ORDINANZA N. 386 DEL 03/12/2021

OGGETTO: OBBLIGO DI UTILIZZO, ANCHE ALL'APERTO, DELLE MASCHERINE DI PROTEZIONE FACCIALE IN ZONE A RISCHIO ASSEMBRAMENTI NEL PERIODO NATALIZIO (DICEMBRE - GENNAIO)

Il Sindaco

Vista la Circolare del Prefetto di Monza e Brianza, prot. 0067488 del 30/11/2021, avente ad oggetto "Obbligo utilizzo mascherine all'aperto nelle zone a rischio assembramenti";

Preso atto che la menzionata Circolare richiama l'attenzione sull'incremento costante dei contagi da Covid-19 registrato nel corso delle ultime settimane che, sebbene ad oggi non si siano verificate particolari problematiche per il sistema sanitario nella provincia di Monza e della Brianza, non consente di escludere, in prospettiva, che tale andamento contribuisca a determinare una nuova valutazione dell'indice di rischio del territorio provinciale di cui il comune di Desio fa parte a cui conseguirebbe un inasprimento delle misure di contenimento e contrasto del contagio oggi in vigore;

Considerato che, con l'inizio del periodo natalizio si prevede un incremento considerevole delle presenze in particolare nelle piazze don Giussani e Conciliazione, ove si terranno numerose iniziative collegate alle festività, nonché nei mercati settimanali del lunedì che si tengono in via Santa Caterina ed in via Prati/Carcano ed in quello della Coldiretti del martedì in via Di Vittorio;

Ritenuto opportuno e necessario, al fine di prevenire e contenere il verificarsi di fenomeni di contagio da Covid-19 tra la cittadinanza, adottare il presente provvedimento di obbligo di utilizzo, anche all'aperto, della mascherina di protezione facciale nelle citate piazze don Giussani e Conciliazione, nonché nelle aree mercatali di via Santa Caterina e via Prati/Carcano, durante lo svolgimento dei mercati all'aperto del lunedì ed in quello della Coldiretti del martedì in via Di Vittorio, per tutto il periodo dal 4 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022;

Ritenuto altresì opportuno per il medesimo motivo di prevenzione del contagio da Covid-19, estendere l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto anche durante le fasi di ingresso ed uscita degli alunni delle scuole materne, elementari, medie inferiori e superiori nel raggio di 30 metri dai varchi di entrata ed uscita dei plessi scolastici;

Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;

ORDINA

che dal giorno 4 dicembre 2021 e sino al giorno 6 gennaio 2022 compreso, in piazza don Giussani ed in piazza Conciliazione è obbligatorio, tutti i giorni, l'uso della mascherina di protezione facciale anche all'aperto;

che nel medesimo periodo, durante lo svolgimento dei mercati settimanali all'aperto del lunedì, in via Santa Caterina ed in via Prati/Carcano ed in quello della Coldiretti del martedì in via Di Vittorio, è obbligatorio, per chi accede alle aree mercatali, l'uso della mascherina di protezione facciale;

che per tutto il periodo sopra menzionato, l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto sia esteso anche durante le fasi di ingresso ed uscita degli alunni delle scuole materne, elementari, medie inferiori e superiori nel raggio di 30 metri dai varchi di entrata ed uscita dei plessi scolastici;

La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate di accertare l'esecuzione della presente ordinanza.

I N F O R M A

che avverso il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune;

che, ai sensi dell'art. 7-bis.1, l'inosservanza della presente ordinanza, emanata ai sensi del comma 7-bis, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da **500 euro a 5.000 euro**. Qualora la stessa violazione sia commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. (6)

Il Sindaco
Simone Gargiulo / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)